

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 20 novembre 2018, n. 105

**“Inclusione del comune di Parabita (LE) nell’elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015”**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

in Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del Turismo, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.

La Regione Puglia, con regolamento regionale 23 dicembre 2004, n.11, in attuazione della l.r. n. 1/2003, ha istituito l’elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d’arte tenuto presso l’Assessorato al Commercio della Regione Puglia.

L’elenco, determinante ai fini della regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, sebbene successivamente abbia perso tale utilità per effetto della liberalizzazione intervenuta nel settore, è stato conservato in quanto le Amministrazioni comunali hanno dimostrato un perdurante interesse ad ottenere il succitato riconoscimento, ritenendolo un valore aggiunto per certificare la realtà turistica ed artistica del rispettivo territorio.

Inoltre, in base all’art. 4 , comma 1 , del D.lgs 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, per i Comuni che non sono capoluogo di provincia l’inclusione nell’elenco costituisce presupposto necessario per l’istituzione dell’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio.

Con l’entrata in vigore del “Codice del Commercio” di cui alla legge regionale 16 aprile 2015, n.24, è stato abrogato il regolamento 23 dicembre 2004, n.11 che individuava i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d’arte .

Di conseguenza, nelle more di una nuova regolamentazione della materia, con D.G.R. n.1017 del 19/05/2015 sono state approvate le linee guida recanti i criteri per l’iscrizione nell’elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d’arte.

Ai sensi dell’art. 2 delle linee guida sono **Comuni ad economia prevalentemente turistica** quelli in cui è presente un sito di interesse storico-artistico inserito dall’ UNESCO nella lista del patrimonio dell’umanità, ovvero quelli che presentano almeno 4 dei parametri indicati ai commi 2 e 3, di cui due riferiti alla domanda turistica e due riferiti all’offerta turistica.

#### **I Parametri riferiti alla domanda turistica sono :**

1. arrivi su popolazione residente: 0,3;
2. presenze su popolazione residente: 2,0;
3. arrivi su superficie territoriale (kmq): 50;

4. presenze su superficie territoriale (kmq): 300;
5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale(kmq): 450.

**I Parametri riferiti all'offerta turistica sono :**

1. capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): 5,59;
2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): 0,3
3. unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale unità locali: 1%;
4. addetti alle unità locali relative ad attività connesse con il turismo sul totale addetti unità locali:10%.

In base all'art. 3 delle linee guida sono considerate **Città d'arte** le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:

- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi D.lgs. n.42/2004 e ss.mm.e ii;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi del D.lgs. n.42 /2004 e ss.mm.e ii, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno 8 mesi l'anno, con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ai sensi della L.R. n. 17/2013 ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici,artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato,raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche,artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre,convegni,manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, o degli altri Enti locali;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente art.2, rapportata alla popolazione della città .

L' art. 4 delle linee guida dispone inoltre che :

- sono iscritti di diritto nell'elenco i Comuni che abbiano conseguito la qualifica di Comune ad economia prevalentemente turistica o di Città d'arte ai sensi del regolamento regionale n. 11/2004.
- ogni tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione, la Regione verifica il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco.

Tanto premesso, con nota Prot. n.12448 del 09/08/2018 il Comune di **Parabita** (LE) ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.

La Sezione turismo, con nota del 5.09.2018 trasmessa a mezzo PEC, ha richiesto una serie di integrazioni documentali che il Comune ha ultimato di trasmettere a mezzo PEC in data 26.09.2018.

All'esito dell'istruttoria si è verificato che il Comune di Parabita (LE) possiede cinque dei parametri di cui al comma 2 e 3 dell'art.2 delle Linee Guida.

I parametri riferiti alla **domanda turistica**, calcolati rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente al 31/12/2017 e con la superficie territoriale, tenendo conto dell'ultima rilevazione sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi validata dall'ISTAT, risultano essere i seguenti:

1. comma 2.3=62,06;
2. comma 2.4=325,41;
3. comma 2.5=759,11;

I parametri riferiti all'**offerta turistica**, calcolati sulla base degli ultimi dati censuari disponibili nonché delle ultime rilevazioni statistiche sul turismo validate dall'ISTAT nel 2017, risultano essere i seguenti:

1. comma 3.2=2,34
2. comma 3.3=3,90

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato, verificata la sussistenza dei parametri richiesti ai sensi della D.G.R. 1017/2015, si propone l'inclusione del Comune di Parabita (LE) *nell'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte*.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.**

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Dirigente del Servizio Interessato;  
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore e dal Dirigente del Servizio Sviluppo del turismo;

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di includere il Comune di Parabita (LE) *nell'Elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte* rammentando che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 delle linee guida approvate con D.G.R. 1017/2015, ogni tre anni a decorrere dalla data di iscrizione la Regione verificherà il permanere dei parametri sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione nell'elenco;
2. di dare atto che il presente provvedimento:
  - è immediatamente esecutivo, non avendo implicazioni di natura finanziaria;
  - si compone di n. 5 pagine;
  - è depositato in originale presso il Servizio Turismo, Via Gobetti, 26- 70125 Bari;
  - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
3. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale:
  - alla Segreteria della Giunta regionale;
  - al Comune di Parabita (LE) a mezzo pec [ufficiotecnico.parabita@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficiotecnico.parabita@pec.rupar.puglia.it);
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO  
(Patrizio Giannone)**